



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI VARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO ``B`` GINEPRUNO PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2016

N. 813

DEL 23/09/2015

Proponente: ASLTO4 - S.C. ECONOMATO

Numero di Proposta: 875 del 01/09/2015

Il Responsabile del Procedimento
ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
(Dott. Ermanno LEONESSI)
firmato in originale

Il 22.09.2015

Visto del Responsabile
S.C. Economico-Finanziario
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)
firmato in originale

PUBBLICATA ai sensi di legge a
decorrenza dal 05/10/2015

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 ESECUTIVA DAL 15.10.2015

Il Responsabile del Procedimento
l'assistente amministrativo
Sig.a Maria ZAMMUTO
firmato in originale

Il Responsabile del Procedimento
l'assistente amministrativo
Sig.a Maria ZAMMUTO
firmato in originale

TRASMESSA al Collegio Sindacale
il 30.09.2015

Ricevuta dalla Giunta Regionale il
e da essa APPROVATA / ANNULLATA
con provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile del Procedimento
Il collaboratore amministrativo
Sig.a Emilia CIOFFI
firmato in originale

Il Responsabile del Procedimento

DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI VARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B"
GINEPROUNO PERIODO 01/10/2015 - 30/09/2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Richiamata la deliberazione n. 667, del 15/07/2015, con la quale, per le motivazioni esplicitate nel medesimo atto, si disponeva l'affidamento dal 01/08/2014 al 30/09/2015 del servizio di trasporto a favore della Cooperativa sociale di tipo B "Gineprouno";
- Preso atto che la carenza di personale dipendente rende indispensabile il ricorso a ditte esterne per garantire i necessari servizi di trasporti vari e che è pertanto opportuno procedere in merito al fine di individuare un nuovo fornitore entro la scadenza del vigente contratto;
- Richiamata la L.381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali", la L.R. 18/1994 "Norme di attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381", le DD.GG. n.178-43880 del 14 marzo 1995 e n. 79-2953 del 22 maggio 2006, nonché le modalità attuative delle disposizioni predette esplicitate nella nota Regione Piemonte prot. n. 3423/DB del 19 marzo 2012;
- Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 1.737 del 12 febbraio 2014, che invita le Aziende sanitarie Regionali a valutare, nella programmazione aziendale degli acquisti, la possibilità di affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria alle Cooperative Sociali di tipo B, anche in considerazione del particolare momento di crisi che sta coinvolgendo le fasce marginali e deboli del tessuto sociale regionale;

Considerato che con l'affidamento a Cooperative Sociali di tipo "B" l'ASLTO 4 si pone come obiettivo, tra l'altro, l'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati utenti dei propri servizi per la salute mentale la dipendenza da sostanze e l'handicap;

- Preso atto che la direttiva dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.) n. 3 del 1 agosto 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91" suggerisce, ai fini delle modalità di affidamento dei servizi a cooperative sociali di tipo "B" e in applicazione dei generali principi di buona amministrazione ed economicità efficace e trasparenza, di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale di un avviso per verificare se sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione e solo ove pervengano più istanze di convenzionamento di provvedere all'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato;
- Preso atto che, in ottemperanza alle indicazioni sopra riportate e in applicazione di quanto disposto con direttiva dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.) n. 3 del 1 agosto 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91", si è proceduto alla pubblicazione sul sito Internet aziendale di specifico avviso prot. n. 65151, del 20/07/2015, finalizzato a verificare l'interesse delle suddette Cooperative, invitando gli operatori economici interessati a
-

SEGUE DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

presentare istanza di convenzionamento entro e non oltre il 31/07/2015, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere iscritte alla C.C.I.A.A. per il settore di attività conforme all'oggetto della convenzione;
 - di essere iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 2 comma 1 della 381/91,
 - di impiegare un numero di persone svantaggiate pari almeno al 30% dei lavoratori complessivamente occupati e dare atto che le stesse, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano socie della Cooperativa;
 - di applicare il vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali e le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/1008;
 - di impegnarsi ad assumere i lavoratori in carico alla Cooperative Sociali attualmente affidatarie dei servizi di interesse.
- Rilevato che entro il termine fissato per il giorno 31/07/2015 è pervenuta solo la richiesta, prot. n. 68515, del 28/07/2015, presentata dalla Cooperativa sociale Gineprouno dotata dei requisiti previsti dall'avviso predetto, con sede in Torino;

Preso atto, come predetto, che nei termini utili essendo pervenuta una sola manifestazione di interesse non si rende necessario attivare una procedura competitiva di tipo negoziato ma si può procedere all'affidamento diretto del servizio di interesse alla Coop. Soc. Gineprouno corrente in Torino, via Pinelli n. 22, così come di seguito specificato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di individuare eventuali diverse soluzioni organizzative per diversi servizi, in particolare il servizio di trasporto di generi alimentari potrebbero essere sospesi qualora fossero individuate diverse soluzioni organizzative:

1. Servizi di trasporto di materiali:prodotti economici e farmaceutici (39,5 ore settimanali);
2. Servizi di consegna referti e prelievi (20 ore settimanali);
3. Servizi di trasporti su Torino (20 ore settimanali);
4. Servizi di trasporto generi alimentari (14 ore settimanali)

Importo di affidamento previsto: Euro 108.000,00/ anno Iva esclusa.

- Preso atto che con nota prot. n. 72463, del 13/08/2015, si è provveduto a comunicare alla Coop. Soc. di tipo "B" l'intenzione dell'Amministrazione di affidare il servizio di interesse in quanto unico operatore economico interessato e contestualmente si richiedeva di inviare il progetto lavorativo;
- Vista la nota assunta al protocollo al n. 76374, del 01/09/2015 con la quale la Coop. Gineprouno ha trasmesso il progetto di inserimento lavorativo relativo al servizio di trasporto;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

- Visto il testo della convenzione, che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità allo schema tipo predisposto e approvato dalla Regione Piemonte in conformità a quanto disposto dall' art 5 della legge n. 381/91;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Dirigente della S.C. Economato Dott.ssa Celestina Galetto, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte
2. affidare il servizio di trasporto alla ditta Cooperativa Sociale Ginepruno, corrente in Torino, via Pinelli,22, in quanto unico operatore economico che ha presentato istanza di convenzionamento entro i termini previsti così come richiesto dall'avviso prot. n. 65151, del 20/07/2015, dal 01/10/2015 al 30/09/2016, al canone mensile di € 9.000,00 oltre iva di legge;
3. Di approvare il testo della convenzione che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità allo schema tipo predisposto e approvato dalla Regione Piemonte in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, art 5 della Legge 381/91;
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 131.760,00 iva 22% compresa è da imputare nel seguente modo:
dal 01/10/2015 al 31/12/2015 per € 32.940,00 al cnto n. 3.10.11.10 del bilancio di esercizio 2015
dal 01/01/2016 al 30/09/2016 e per € 98.820,00 al conto n. 3.10.11.10 del bilancio di esercizio 2016
5. di dare atto che la Ditta affidataria é tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

6. di dare infine atto che si procederà alla pubblicazione dei dati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente";
7. Di prendere atto che il foro competente per eventuali controversie è quello di Ivrea;
8. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMATO
(Dott.ssa Celestina GALETTO)
firmato in originale

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Ada CHIADO'
firmato in originale

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni LA VALLE
firmato in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)
firmato in originale

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ presso la sede dell' ASLTO4 via Po nr. 11 – Chivasso TO

TRA

L'Ente pubblico (di seguito denominato Ente).A. S. L. TO 4, con sede legale in Chivasso via Po, n. 11, codice fiscale e P. IVA n. 09736160012, rappresentato dal Dirigente Responsabile S.C. Economato Dott.ssa Celestina GALETTO nata a Ivrea (TO) 01/02/1962 domiciliato per il presente atto in Chivasso, Via Po, n.11, codice fiscale GLTCST62B41E379D in riferimento alla delega di cui alla deliberazione n. 515, del 20/05/2015

E

La Cooperativa sociale Gineprouno di seguito denominata Gineprouno, avente sede legale in Torino, via Pinelli, n. 22/c, c.f. e p.IVA n. 06966940014, iscritta all'albo regionale con provvedimento n. 3597/1996 del 11/09/1996 sez. B al n. 101, nella persona del suo legale rappresentante Massimo Caccia, nato a Torino, il 05/05/1962, residente a Torino in via Vespucci n. 5, all'uopo autorizzato con. Delibera del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Gineprouno;

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/91;
VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94;

PREMESSO

che l' Ente intende perseguire l'Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate utenti dei propri servizi per la salute mentale, le dipendenze da sostanze e l'handicap;

che la natura dei lavori e l'importo degli stessi permettono un affidamento ai sensi dell'art. 5 L. 08/11/1991 n. 381

che la Cooperativa è stata individuata a seguito di avviso pubblicato ai sensi della direttiva dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.) n. 3 del 1 agosto 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91

che la Cooperativa ha già svolto tali attività negli anni precedenti con continuità

che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311- 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa svolge, tra l'altro, l'attività di trasporto per conto terzi;

SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

che per le finalità di cui alla presente convenzione è stato redatto apposito progetto dalla Cooperativa medesima conservato agli atti della S.C. Economato ai sensi del comma 3[^], art. 13, L.R. n. 18/94;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'Ente affida alla cooperativa sociale la fornitura di servizi vari mediante l'inserimento lavorativo di n. 5/6 lavoratori svantaggiati per le attività di seguito elencate:

- Trasporto prodotti farmaceutici nei presidi di Chivasso, occasionalmente in altre sedi del territorio, trasporto di prodotti provenienti o diretti alla farmacia Territoriale, trasporto e consegna dei prodotti del magazzino il tutto realizzato con l'ausilio di un addetto e di un furgone tipo ducato (39,5 ore settimanali)
- Ritiro e consegna di prelievi posta e varie presso le seguenti località: Chivasso, Foglizzo, S. Benigno, Volpiano, Leinì, Settimo (poliambulatorio, RSA, sedi distrettuali) Chivasso P.O. Servizio effettuato con l'ausilio di un mezzo tipo Fiat Punto o similari (20 ore settimanali);
- Trasporto, ritiro e consegna di corrispondenza, referti, prelievi ematici e quant'altro presso le Aziende Ospedaliere di Torino e servizi vari su Torino Servizio effettuato con l'ausilio di un mezzo tipo Fiat Punto o similari (20 ore settimanali);
- Trasporto dall'ospedale di Chivasso, mediante l'utilizzo di una vettura (tipo Fiorino) attrezzata ed autorizzata al trasporto di generi alimentari (quindi coibentata al Centro di V. Blatta a Chivasso, al Centro diurno per malati di Alzheimer a Volpiano . V. Dalla Chiesa dal lunedì al venerdì e, per quattro volte alla settimana (dal lunedì al giovedì) al CSM di Ivrea con l'usilio di un addetto (14 ore settimanali)

MONTE ORE SETTIMANALE = 93,5

CANONE MENSILE = € 9.000,00

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA: ACQUISTO DPI = 0,5 DEL CANONE,
SORVEGLIANZA SANITARIA = 0,2 DEL CANONE,
FORMAZIONE/INFORMAZIONE/SICUREZZA = 0,3 DEL CANONE

Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi

Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate utenti dei propri servizi per la salute mentale, le dipendenze da sostanze e l'handicap

Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

In coerenza con quanto previsto dal protocollo di intesa La Coop. si impegna a garantire le percentuali di inserimenti previste dalla Legge Nazionale n. 381/91. Tale percentuale riguarda sia il numero persone di soggetti svantaggiati che il numero ore lavorate dagli stessi sul totale delle persone impiegate e delle ore lavorate nel cantiere.

In particolare nella fornitura sono impiegati n. 5/6 lavoratori svantaggiati

SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

Le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono almeno il 60% del totale dei lavoratori utilizzati nella fornitura, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale di 93,5, di cui almeno il 50% lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;

L'utilizzo di borse lavoro o tirocini formativi non possono essere considerati come percentuale di inserimenti lavorativi, tali progetti devono essere a termine e possibilmente finalizzati all'inserimento lavorativo.

La cooperativa si impegna ove possibile ad applicare metodologie di organizzazione del lavoro coerenti anche con l'obiettivo di un efficace inserimento delle persone svantaggiate, quali il lavoro in squadra

La sottoscrizione di questa convenzione sarà requisito indispensabile per essere considerati soggetto affidabile per accedere all'affidamento lavori da parte dell'ente.

Art. 4 Personale

Gli inserimenti lavorativi vengono concordati con i servizi del territorio come Ser.T. alcologia e psichiatria. Gli utenti dei servizi vengono valutati con i referenti detentori della cartella clinica e quindi del conseguente progetto di inserimento lavorativo, tenendo conto delle esigenze degli utenti candidati in relazione alle caratteristiche dell'opportunità lavorativa disponibile;

Ogni inserimento viene attuato seguito e verificato in collaborazione costante fra operatori di riferimento e il personale della Cooperativa. Il servizio si impegna a fornire alla cooperativa, fatti salvi i segreti d'ufficio e professionale, tutte le comunicazioni indispensabili alla valutazione e al miglior avvio dell'inserimento stesso.

Gli operatori dei servizi interessati si impegnano in ogni caso a redigere una "proposta di inserimento" contenente le informazioni indispensabili cui accennato e nello specifico:

- servizio di provenienza ed operatori di riferimento
- età, sesso, residenza
- abilità lavorative, scolarità precedenti esperienze lavorative
- problematiche aperte
- tempi ed obiettivi dell'inserimento
- impegno lavorativo proposto

L'impegno lavorativo degli utenti inseriti deve essere prioritariamente rapportato alle esigenze terapeutiche di ogni singolo utente.

Il servizio proponente l'inserimento individua e segnala alla Cooperativa l'operatore di riferimento dell'utente inserito.

Valutati gli inserimenti possibili nelle riunioni periodiche con gli operatori, ogni singolo servizio concorderà con la cooperativa le modalità per la presentazione del caso concordando una successiva convocazione dell'utente per un colloquio, e le modalità dell'avvio dell'inserimento stesso.

Sarà cura di ogni servizio concordare con la cooperativa periodici incontri di verifica dell'inserimento.

SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

La cooperativa fornisce inoltre, l'elenco completo del personale (con regolare rapporto di lavoro), impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali, eventuali volontari o obiettori di coscienza, impiegati a supporto

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa trasmette tempestivamente, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

Art. 5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

La Cooperativa si impegna, in ogni commessa di lavoro, ad individuare al suo interno una figura di riferimento con funzione di istruttore/responsabile al fine di insegnare il lavoro alla persona inserita, svolgere un ruolo interlocutore con gli operatori di riferimento e creare un clima di integrazione che porti all'adesione di un progetto più complessivo di una cooperativa sociale.

Il responsabile tecnico è il Signor Massimo CACCIA; il coordinamento tecnico operativo è affidato al Signor: Leandro CUZZOCREA

Art. 6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2^a, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

ad applicare il contratto di lavoro Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, senza fare alcuna distinzione per gli inserimenti lavorativi;

ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art.7 Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art.8 Verifiche periodiche e controlli sugli inserimenti lavorativi.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni sei mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 7 e che sono preposti a seguire

SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo le modalità e i tempi previsti dai singoli progetti e comunque con periodicità non inferiore a sei mesi. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Il referente dell'Ente incaricato del controllo e della vigilanza è il Dr. _____ – Direttore/Responsabile C.S.M. ASL TO 4 o suo vicario per il Gruppo Interservizi. L'ente si impegna a comunicare entro 30 gg. l'eventuale sostituzione del predetto referente.

Art. 9 Modalità di pagamento.

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi a 90 giorni dalla data di ricevimento fattura, a mezzo mandato tramite il tesoriere dell'ente, il corrispettivo stabilito in Euro 9.000,00 mensili oltre IVA prevista dalla Legge, a fronte di un monte ore settimanale pari a 93,5 ore. Qualora il monte ore, rilevato tramite cartellini di presenza vistati dai diversi responsabili dei servizi, si discosti da quanto previsto, il canone mensile verrà di conseguenza aumentato o ridotto, in ragione di € 15,00/h

Art. 10 Penalità

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti riscontrati dai servizi utilizzatori e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 500 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 11 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di applicazione di almeno 3 penalità ex art. 10; qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso. Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 12 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Ivrea.

SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 813 DEL 23.09.2015

Art. 13 Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/10/2015 al 30/09/2016

Art. 14 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Chivasso, _____

per la Coop. sociale
GINEPROUNO
Sig. Massimo CACCIA

per L'ASL TO 4
Il Dirigente Responsabile S.C. Economato
Dott.ssa Celestina GALETTO